

# DL 104 del 14 agosto 2020 – “DECRETO AGOSTO”

## Art. 103 Servizi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

1. Al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere, con criteri imprenditoriali, i servizi di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essere costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una apposita società, di cui la predetta Agenzia è socio unico, regolata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Lo svolgimento dell’attività della società è assicurato esclusivamente dal personale dell’Agenzia ed è disciplinato nell’ambito della convenzione triennale prevista dall’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Ove la società di cui al comma 1 sia costituita, il relativo statuto prevede che l’organo amministrativo è costituito da un amministratore unico e che la società medesima opera sulla base di un piano industriale che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione.
3. La società di cui al comma 1 può essere costituita per lo svolgimento dei servizi di: a) certificazione di qualità dei prodotti realizzata attraverso l’analisi tecnico - scientifica e il controllo su campioni di merce realizzati presso i laboratori dell’Agenzia; b) uso del certificato del bollino di qualità, qualora il prodotto analizzato soddisfi gli standard di qualità (assenza di elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla confezione dello stesso, previo riconoscimento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di una royalty per l’utilizzo del bollino di qualità, e sino a quando i controlli previsti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il mantenimento degli standard qualitativi.